



40099-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1903/2018
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI		UP - 25/06/2018
GRAZIA MICCOLI		R.G.N. 7189/2018
LUCA PISTORELLI		
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 04/10/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città in data 23 aprile 2012, assolveva (omissis) dal delitto di cui all'art. 594 cod. pen. per non essere il fatto previsto dalla legge come reato e, confermata la condanna inflittale per le residue imputazioni relative ai delitti di cui agli artt. 582 e 61 n.1, 635, comma 2, n. 1 e 612 cod.pen., commessi in (omissis) |' (omissis), rideterminava il trattamento sanzionatorio.

2. Con il ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di appello e deduce sette motivi enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. Al riguardo denuncia:

I. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al vaglio dell'attendibilità oggettiva del racconto reso dalla persona offesa dell'episodio per il quale vi è processo;

II. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle ragioni dell'esclusione della scriminante legittima difesa, che, invece, era da riconoscere in suo favore per essere stato il comportamento attribuito il frutto di una reazione allo stillicidio di pressioni subite ad opera parte offesa che voleva sottrarle il fidanzato e che, peraltro, nella contesa aveva tenuto una condotta aggressiva;

III. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione delle testimonianze utilizzate per la ricostruzione del fatto di danneggiamento;

IV. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla regola dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio', imputandosi al giudice censurato una valutazione non obiettiva delle risultanze probatorie e, di conseguenza, una illegittima preterizione della ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa;

V. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, da omessa risposta ai motivi di appello formulati con riguardo alle contraddizioni in cui erano caduti i testimoni dell'accusa;

VI. vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con riguardo al diniego da parte del Tribunale del rinvio richiesto dalla difesa per preparare la discussione;

VII. Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, da errato computo della pena in relazione all'aumento stabilito, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in mesi uno di reclusione per il delitto di minaccia di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., e da preterizione della richiesta di applicazione della speciale tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Quanto all'eccezione in rito formulata con il sesto motivo, va riconosciuta la legittimità del diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale chiesto dal difensore per l'esame delle prove in vista della preparazione della discussione in quanto non lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, posto che tale diritto - il quale riceve tutela nelle situazioni specificamente previste dall'ordinamento processuale (artt. 108, 420-ter, 519 cod. proc. pen.) - deve contemperarsi con il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, cod.proc.pen. e con il principio di ragionevole durata del processo.

2. Le ragioni di impugnazione articolate con i primi cinque motivi attengono a censure diverse da quelle consentite dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente in fatto, riservate al merito della decisione, ma altresì manifestamente infondate. Al riguardo va evidenziato che non possono trovare spazio i rilievi relativi alla valutazione probatoria concernente la ricostruzione dei fatti, l'attendibilità delle testimonianze e la ricorrenza della scriminante della legittima difesa, in quanto sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferiti a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.e) cod. proc. pen., sono in realtà diretti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Fachini e altri, Rv. 203767).

Donde, poiché le censure sviluppate dalla ricorrente non si riferiscono al rapporto tra motivazione e decisione, ma al rapporto tra rapporto tra prova e decisione, sono come tali destinate all'irricevibilità. Nondimeno la doglianza che declina l'erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. è manifestamente infondata, poiché non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605; Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, Rv. 21551).

Va, peraltro, ribadito che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, Perino, Rv. 229688). Non determinano, infatti, l'annullamento della decisione minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sé, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 04/09/2015, B e altri, Rv. 264879; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014,

Bruno e altri, Rv. 259929; Sez. 5, n. 39080 del 23/09/2003, Fabrizi, Rv. 226230; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).

In applicazione di tali principi deve darsi atto che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa.

3. In ordine al profilo relativo alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. va fatto richiamo al principio di diritto secondo cui l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033), dovendosi ravvisare, nei passaggi della motivazione della sentenza della Corte di appello relativi all'entità delle lesioni (giorni 14) subite dalla parte offesa e alla sussistenza del delitto di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto.

4. Coglie nel segno, invece, la censura relativa all'aumento per la continuazione, fissato in mesi uno di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., posto che la pena applicata alla ricorrente non è stata correttamente determinata, vuoi perché la misura del detto aumento risulta palesemente sbilanciata rispetto al limite editale massimo fissato per la minaccia non aggravata - *ratione temporis* - fino ad Euro 51,00 di multa, vuoi per il criterio utilizzato per giungere al computo della pena finale.

Donde la sentenza va sul punto annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, cui il giudice del rinvio dovrà procedere tenendo conto che, in caso di continuazione tra più delitti: 1) la pena da applicare deve essere calcolata operando l'aumento per la continuazione dopo avere detratto dalla pena per il delitto più grave il *quantum* corrispondente alla diminuzione per le attenuanti generiche (Sez. 6, n. 11401 del 08/10/1993, P.G. in proc. Del Gobbo, Rv. 196758); 2) che, alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, nell'udienza del 21 giugno 2018 (R.G. 31767/2017, Ric. Giglia G. A. +1) - nella formulazione risultante dall'informazione provvisoria - per il quale: <<E' configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, anche nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, con la precisazione che l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del *favor rei*, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che, l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato ai sensi dell'art. 135 cod. pen. >>, l'aumento per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. non può comportare, a norma dell'art. 81, comma 3, cod.pen., un sacrificio per l'imputata 'superiore', cioè più grave, di quello che deriverebbe dall'applicazione del concorso materiale e deve conservare il genere di pena pecuniaria, posto che è consentita l'unificazione delle pene

appartenenti allo stesso "genus" reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a "genus" differenti.

4. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

per nuovo esame

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 25/06/2018.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia

Irene Scordamaglia

Il Presidente

Maria Vessichelli

Maria Vessichelli

Depositato in Cancelleria

Roma, li 06 SET. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Carmela LANZUSSI

Carmela Lanzussi